



CONI

Copia Conforme all'originale
 Segreteria Organi Collegiali
 Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 110del 22 MAR. 2016

Oggetto: Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento del Settore Arbitrale Federale Range Officer, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del C.O.N.I..

Esecuzione:

D2

Conoscenza:Consegnata il:23 MAR. 2016

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

Deliberazione n.

110

Riunione del

22 MAR. 2016

- 2 -

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo;

VISTO il Regolamento Organico della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo;

VISTA la nota n. 30/16 dell'11 marzo 2016 con la quale la Federazione predetta ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento del Settore Arbitrale Federale Range Officer deliberato dal Consiglio Federale ed emendato dal Presidente Federale con deliberazione d'urgenza conformemente alle osservazioni del CONI;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale ed al Regolamento Organico;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento del Settore Arbitrale Federale Range Officer della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo deliberato dal Consiglio Federale ed emendato dal Presidente Federale con deliberazione d'urgenza conformemente alle osservazioni del CONI;

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI.

Il testo del Regolamento in esame vengono allegati al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO

F.to Roberto Fabbricini

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

Antonello de Tullio

h



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Allegato n. ¹.....
 Deliberazione n. 110
 Riunione del 22 MAR. 2016



CONI

ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
 Statuti e Regolamenti

Roma, 18 MAR. 2016

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo**: approvazione ai fini sportivi del Regolamento del Settore Arbitrale Federale Range Officer ai sensi dell'articolo 7 comma 5 lett. I) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo con nota n. 30/16 dell'11 marzo 2016 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento del Settore Arbitrale Federale Range Officer, deliberato dal Consiglio Federale ed emendato dal Presidente Federale con deliberazione d'urgenza conformemente alle osservazioni del CONI.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n.15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale ed al Regolamento Organico.

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto Responsabile di Statuti e Regolamenti dall'Amministratore Delegato di Coni Servizi S.p.A..

Il Responsabile
 Dott. Antonello de Tullio

IL SEGRETARIO
 F.to Roberto Fabbricini

R



FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Allegato n. 2

Deliberazione n. 110

Riunione del 22 MAR. 2016

REGOLAMENTO DEGLI UFFICIALI DI GARA RANGE OFFICER

Edizione Febbraio 2016

Approvato dal Consiglio Federale il 20/04/2015

h

o



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

REGOLAMENTO DEGLI UFFICIALI DI GARA RANGE OFFICER

TITOLO I°

IL SETTORE ARBITRALE FEDERALE RANGE OFFICER (S.A.F.R.O.).

ART. 1

DEFINIZIONE, ATTRIBUZIONI E FUNZIONI

- 1 Il Settore Arbitrale Federale Range Officer (S.A.F.R.O.) costituisce il settore organico della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (F.I.T.D.S.) che provvede, secondo le direttive generali impartite dal Consiglio Federale, al reclutamento, alla formazione, all'organizzazione ed alla designazione degli ufficiali di gara Range Officer (R.O.) tesserati con la FITDS, inseriti nell'Albo Nazionale Range Officer (A.N.R.O.).
2. Gli Ufficiali di gara, nella qualifica tecnica e con i compiti specifici a loro attribuiti, intervengono alle manifestazioni agonistiche indette o autorizzate dalla FITDS allo scopo di garantirne l'omologazione ufficiale.

TITOLO II°

LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE

ART. 2

CLASSIFICAZIONE DEGLI ORGANI

A) **ORGANI DIRETTIVI CENTRALI**

- 1) Il Responsabile Nazionale del S.A.F.R.O.
- 2) Il Comitato Coordinatore del (S.A.F.R.O.)
- 3) Gli Osservatori Tecnici (OT)

B) **ORGANI DIRETTIVI PERIFERICI**

Il Coordinatore di Macro Area (C.D.A.)

ART. 3

IL RESPONSABILE NAZIONALE

1. E' nominato dal C.F. e dura in carica - ordinariamente - fino al rinnovo del Consiglio Federale stesso, può essere sostituito dal C.F. per motivate ragioni, anche di opportunità.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Responsabile Federale del S.A.F.R.O. Possono essere attribuite dal Consiglio Federale ad altra persona ritenuta idonea.

*6**a*

*Alessandro Cherubini*

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO

DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

ART. 4

LE FUNZIONI DEL RESPONSABILE NAZIONALE

1. Al Responsabile Nazionale del S.A.F.R.O. sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) Svolge funzioni di collegamento tra il C.F. e il S.A.F.R.O.;
 - b) Sovrintende all'attività del S.A.F.R.O. al fine di assicurarne il funzionamento complessivo;
 - c) Nomina i membri del Comitato Coordinatore del S.A.F.R.O.;
 - d) Propone al C.F. il programma annuale del Comitato S.A.F.R.O.;
 - e) propone al C.F. il Regolamento Tecnico Operativo annuale;
 - f) Propone al Consiglio Federale il commissariamento per degli Organi Centrali e Periferici del Settore per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento;

ART. 5

IL COMITATO COORDINATORE

1. Il Comitato Coordinatore del S.A.F.R.O. è composto:
2. Dal Responsabile Nazionale che lo presiede e da tre membri, uno addetto agli Organi Periferici di Macroarea, uno addetto ai rapporti con il settore Internazionale IROA, individuato ordinariamente nella figura del Regional Director, ed uno addetto all'attività amministrativa e di statistica anche con funzione di Segretario del Comitato.
La formazione e l'aggiornamento dei Giudici di Gara è a cura del Responsabile Nazionale, che potrà servirsi di uno o più collaboratori scelti tra tecnici del settore o studiosi dei regolamenti IPSC. Tutti i componenti del Comitato S.A.F.R.O., nonché l'eventuale collaboratore dell'addetto alla formazione, sono proposti dal Responsabile Nazionale del S.A.F.R.O., restano in carica per la durata del mandato del Responsabile Nazionale e possono essere rimossi dallo stesso per motivate ragioni, anche di opportunità, nonché per eventuali provvedimenti disciplinari nei loro confronti emessi dalla Procura Federale.
3. Gli Osservatori Tecnici, sono proposti e nominati dal Comitato S.A.F.R.O. su proposta del Responsabile Nazionale del S.A.F.R.O..
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Comitato S.A.F.R.O. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voto, prevale quello del Responsabile Nazionale Presidente.
5. Il Comitato S.A.F.R.O. può avvalersi della collaborazione di elementi qualificati ed esperti per l'assolvimento di compiti ed incarichi specifici, su proposta del Responsabile Nazionale S.A.F.R.O..
6. Possono essere invitati alle riunioni del comitato S.A.F.R.O. senza diritto di voto, tesserati FITDS ed esperti/tecnici esterni, per la trattazione di argomenti specifici.

ART. 6 COMPITI

Le competenze del Comitato S.A.F.R.O. sono così suddivise;

1. Il coordinatore di Macroarea:
Cura e propone le designazione dei Giudici di gara nelle competizioni ufficiali Federali.



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

2. L'addetto all'attività amministrativa che funge anche da Segretario del Comitato S.A.F.R.O.:
- redige e presenta il budget preventivo annuale di spesa al Comitato S.A.F.R.O. per l'approvazione, che a sua volta di norma lo trasmette prima dell'inizio di ogni annata sportiva al Responsabile Nazionale del S.A.F.R.O., per l'approvazione da parte del C.F.;
 - redige e presenta periodicamente al Comitato S.A.F.R.O. un rendiconto economico del settore;
 - controlla ogni budget preventivo di spesa sottoposto all'approvazione del Comitato;
 - controlla la gestione amministrativa e burocratica del settore;
3. L'addetto ai rapporti con il settore Internazionale IROA (Regional Director):
- mantiene contatti stretti con l'IROA e l'IPSC relativamente agli aggiornamenti dei regolamenti Internazionali.
 - mantiene i contatti con il IROA, e assiste gli ufficiali di gara internazionali Italiani nelle competizioni internazionali all'estero di cui all'art.6. f e g.
6. Il Comitato S.A.F.R.O., collegialmente, inoltre:
- predispone annualmente e insindacabilmente – entro il 31 dicembre – l'elenco degli ufficiali di gara inseriti nell' A.N.R.O.
 - collabora con il Responsabile Nazionale del S.A.F.R.O. alla stesura del Regolamento Tecnico annuale;
 - esprime l'orientamento generale dell'attività del settore in sintonia con le indicazioni del C.F. della FITDS;
 - provvede, in autonomia operativa, alla designazione degli ufficiali di gara per tutte le gare nazionali e per quanto altro ad esse connesse. In casi di particolare urgenza la responsabilità è in capo al Responsabile Nazionale;
 - esamina la posizione dei singoli ufficiali di gara, il loro inquadramento, e provvede ad effettuare i passaggi di qualifica o le eventuali sanzioni fino alla destituzione, avvalendosi delle relazioni fornite dagli Osservatori Tecnici e dai Coordinatori di Macroarea;
 - predispone una scheda di valutazione (curriculum vitae) per ogni ufficiale di gara e ne cura l'aggiornamento.
 - compila, prima dell'inizio dell'anno sportivo, gli elenchi degli ufficiali di gara ritenuti idonei alla direzione delle gare dei campionati a composizione numerica limitata (Fascia A);
 - trasmette di norma all'inizio di ogni anno sportivo al Responsabile Nazionale del S.A.F.R.O. la lista dei nominativi degli ufficiali di gara meritevoli ritenuti idonei a sostenere le prove per il passaggio ad ufficiale di gara Internazionale IROA ;
 - propone, al Responsabile Nazionale del S.A.F.R.O., per la comunicazione al C.F., la lista dei nominativi degli ufficiali di gara nazionali già abilitati, per la loro eventuale designazione a supporto dei RO IROA in gare internazionali organizzate sul territorio nazionale, in conformità dei comma d,e,f;
 - esamina e prende atto delle richieste di dimissioni;
 - esamina e decide in merito alle richieste di congedo temporaneo superiore a due mesi;
 - dichiara, nei casi previsti, la decadenza dei tesserati del settore Arbitrale anche per provvedimenti emanati dalla Procura Federale;
 - delibera su ogni altra questione ai fini di assicurare il miglior funzionamento del settore ed assolve i compiti che gli sono affidati dal Responsabile Nazionale preposto.

*Alessandro Cherubini*

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

ART. 7 ORGANI DIRETTIVI PERIFERICI

1. Il comitato S.A.F.R.O. è territorialmente organizzato in Delegazioni di Macro Aree a cui fanno capo gli iscritti all'Albo Nazionale, in base alle rispettive residenze.

TITOLO III° ALBO NAZIONALE (A.N.R.O.)

Articolo 8 COMPETENZE ESCLUSIVE DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO

1. Nell'Albo Nazionale Range Officer predisposto annualmente dal Comitato Coordinatore sono inquadrati i tesserati della FITDS (art.9 par.12, dello Statuto Federale) con le rispettive qualifiche di Range Master (RM); Chief Range Officer (CRO); Stats Officer (SO); Range Officer Sezionale (ROS). La redazione dell'Albo è di competenza della Segreteria Federale coadiuvata dal Comitato Coordinatore del S.A.F.R.O..

Articolo 9 ISCRIZIONE ALL'ALBO

- 4 Sono inseriti nell'Albo su richiesta degli stessi coloro che avendo superato gli esami finali dei seminari indetti dal S.A.F.R.O. ed essendo in possesso di tutti i requisiti – sono stati ritenuti insindacabilmente idonei da parte del Comitato Coordinatore del SAFRO.
- 2 La domanda di iscrizione deve essere corredata della documentazione richiesta e della tassa annualmente stabilita;
- 3 Il Comitato Coordinatore può rifiutare qualsiasi richiesta di iscrizione all'Albo se ritiene che l'interessato non sia professionalmente, o fisicamente o tecnicamente o sotto il profilo comportamentale idoneo a ricoprire il ruolo arbitrale;
- 4 Gli iscritti all'Albo sono tenuti al pagamento entro la data stabilita dal C.F. delle tasse annuali per il rinnovo dell'iscrizione per l'anno in corso;
- 5 Gli iscritti all'Albo, che non effettuano il pagamento delle tasse annuali entro la data stabilita dal C.F., sono considerati in posizione irregolare e non possono svolgere alcuna attività arbitrale e federale fino a quando non hanno regolarizzato la loro posizione .

Articolo 10 SOSPENSIONE DALL'ALBO

- 1 La sospensione dall'Albo può avvenire:
 - a) per mancata frequenza ai corsi obbligatori di aggiornamento;
 - b) per la posizione irregolare derivante dalla morosità nei confronti della F.I.T.D.S.
 - c) per provvedimento adottato dal Comitato Coordinatore o dagli organi di giustizia.
- 2 Gli ufficiali di gara sospesi dall'Albo di cui al comma 1 lettera a), sono inibiti dallo svolgimento di ogni attività inerente il settore arbitrale. La sospensione è revocata a seguito della partecipazione ad un corso di aggiornamento.

*b**a*



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

- 3 Gli Ufficiali di gara sospesi dall'Albo di cui al comma 1 lettera b), sono inibiti da ogni attività inerente al settore arbitrale e Federale; la sospensione è revocata a seguito del pagamento delle tasse annuali e di quant'altro dovuto;

Articolo 11 CANCELLAZIONE DALL'ALBO

- 1 La cancellazione dall'Albo può avvenire:
 - a) per rinuncia alla qualifica;
 - b) per mancato rinnovo annuale della tessera Federale (*intesa come continuità ininterrotta di tesseramento per due anni*);
 - c) per ritiro della tessera Federale a seguito di provvedimento disciplinare emanato dai competenti Organi Federali;
 - d) per mancata partecipazione a più di tre seminari di aggiornamento, anche non consecutivi nell'arco di tre anni.
 - e) per mancata accettazione della designazione o mancato arbitraggio senza giustificato motivo, per più di tre volte in due anni, consecutivi;
 - f) per aver ricevuto almeno quattro valutazioni negative, da parte dell'Organo Tecnico nel corso dell'anno sportivo;

Articolo 12 Rinuncia alla qualifica

- 1 Gli Ufficiali di gara possono rinunciare alla qualifica presentando domanda scritta alla F.I.T.D.S.

Articolo 13 REINSERIMENTO ALL'ALBO

- 1 Gli Ufficiali di gara, che siano stati depennati dall'Albo da non più di due anni per motivi diversi dalla revoca del tesseramento o da provvedimenti disciplinari adottati dagli organi di giustizia, possono richiedere al Comitato Coordinatore di essere riscritti nell'Albo, previo pagamento delle tasse annuali dovute, e previa partecipazione al seminario obbligatorio di aggiornamento, prescritto per la qualifica di appartenenza.
- 2 Qualora la cancellazione sia stata effettuata da più di due anni, gli interessati possono essere riscritti alle seguenti condizioni:
 - a) pagamento delle tasse annuali dovute;
 - b) frequentazione ai seminari di formazione prescritti per la qualifica di appartenenza;

ART. 14 L'INQUADRAMENTO DELLE QUALIFICHE

1. Gli Ufficiali di Gara sono inquadrati nelle seguenti qualifiche tecniche:
 - a) Ufficiali di Gara Nazionali (effettivi ed aspiranti);
 - b) Ufficiali di Gara Internazionali.
2. Gli Ufficiali di Gara Nazionali sono a loro volta inquadrati in:
 - Range Master (RM);

*a**a*



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

- Chief Range Officer (CRO);
- Stats Officer (SO);
- Range Officer Sezionale (ROS);
- Stats Officer Sezionale (SOS).

3. Gli Ufficiali di Gara Internazionali son inquadrati in:

- Provisional (P);
- Range Master (RM);
- Chief Range Officer (CRO);
- Range Officer (RO);
- Stats Officer (SO).

4. Compiti funzioni ed attribuzioni relativi sono individuate dai Regolamenti Tecnici emanate dalla FITDS e dall'IPSC/IROA.

5. Gli Ufficiali di Gara e gli aspiranti Ufficiali di Gara vengono inquadrati nella Delegazione di Macro Area nel cui ambito territoriale è compresa la località di loro residenza o di domicilio.

ART. 15

UFFICIALI DI GARA NAZIONALI (EFFETTIVI O ASPIRANTI)

1. Ufficiali di Gara Nazionali aspiranti:

- a) I requisiti di inquadramento alla qualifica di ROS e SOS, sono;
 - aver compiuto il diciottesimo anno di età;
 - essere muniti di licenza di porto d'arma in corso di validità;
 - non aver subito provvedimenti disciplinari nel corso dell'ultimo quadriennio dalla F.I.T.D.S. o Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I.;
- b) Gli Ufficiali di Gara Nazionali aspiranti, non muniti di licenza di porto d'arma, potranno svolgere esclusivamente mansioni del settore arbitrale in veste di assistente Score Keeper e/o SOS;
- c) L'inquadramento alla qualifica di ROS e SOS, si ottengono a seguito della partecipazione al seminario di formazione e il superamento dell'esame specifico di base;
- d) Al fine del conseguimento della qualifica di Ufficiale di Gara RO effettivo, gli Ufficiali di Gara nazionali ROS e SOS, nel corso del primo anno di attività, dovranno svolgere operatività in almeno (5)cinque gare classificate, sociali, minori e Interregionali CII, in affiancamento ad Ufficiali di gara effettivi;
- e) Gli Ufficiali di Gara nazionali ROS e SOS, nel secondo anno di continua attività, dovranno svolgere operatività in almeno (5) cinque gare.
Senza affiancamento con Ufficiali di Gara effettivi, gare classificate sociali, minori e interregionali CII, con affiancamento ad Ufficiali di Gara effettivi, gare classificate di Fascia B;
- f) Il passaggio finale alla qualifica di Ufficiale di Gara effettivo RO è subordinata alle funzioni di arbitraggio, nel numero minimo di 10 (dieci) gare suddivise nel biennio, e alla partecipazione di tutti i seminari di aggiornamento indetti dai formatori del comitato S.A.F.R.O.

2. Ufficiali di Gara Nazionali effettivi:

- a) I requisiti di iscrizione alla qualifica di RM-CRO-RO e SO, sono;
 - essere muniti di licenza di porto d'arma in corso di validità;
 - non aver subito provvedimenti disciplinari nel corso dell'ultimo biennio dalla F.I.T.D.S. o Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I.;
- b) Gli Ufficiali di Gara Nazionali effettivi, non muniti di licenza di porto d'arma, potranno svolgere esclusivamente mansioni del settore arbitrale in veste di assistente Score Keeper e/o SO;

*Alessandro Cherubini*

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO

DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

- c) Gli Ufficiali di Gara effettivi con qualifica RO-SO possono svolgere mansioni di arbitro nelle gare classificate di fascia A e B, con affiancamento ad un Ufficiale di Gara esperto per il primo anno dal conseguimento della qualifica nelle gare classificate di fascia A.
- d) Il passaggio di qualifica a livello superiore CRO e RM, è subordinata all' operatività continua di almeno 3 (tre) anni nella qualifica precedente, svolgendo operatività continua di almeno 5 (cinque) gare per ogni anno sportivo, riportando note giudiziali sempre positive e alla partecipazione di tutti i precedenti seminari di aggiornamento indetti dai formatori del comitato S.A.F.R.O.;
- e) Il passaggio di qualifica a livello superiore CRO e RM, è subordinata alla partecipazione a seguito del corso di formazione e il superamento dell'esame specifico;
- f) La perdita di uno dei requisiti di cui art.10 sospende la progressione della carriera dell'Ufficiale di Gara.
- g) La richiesta da parte dell'Ufficiale di Gara del congedo temporaneo per giustificato motivo sino a 12 (dodici) mesi approvato dal Comitato S.A.F.R.O., la mancata operatività per una stagione sportiva, per qualunque causa sopraggiunta comporta la retrocessione nella qualifica di appartenenza antecedente.

ART. 16

GLI UFFICIALI DI GARA INTERNAZIONALI

1. Un Ufficiale di gara con inquadramento minimo nella qualifica RO, che abbia il requisito di ottima padronanza della lingua inglese, che abbia regolarmente svolto attività costante e consecutiva, in maniera meritevole con giudizi sempre positivi, e che non abbia in corso provvedimenti di sospensione inflitti dalla Giustizia Sportiva, nelle ultime due stagioni, su proposta del Comitato S.A.F.R.O.; nel rispetto del precedente all'art.6.h, può essere candidato a sostenere le prove per ufficiale di gara avente qualifica di RO Internazionale.
2. Per la nomina ed i passaggi di qualifica vige la competenza e il Regolamento Internazionale IPSC/IROA.

ART. 17

GLI OSSERVATORI TECNICI

1. Gli Osservatori Tecnici svolgono specifica attività di controllo tecnico e di verifica comportamentale degli ufficiali di gara in attività e vengono designati dal Comitato S.A.F.R.O.
2. Su specifica autorizzazione del Comitato S.A.F.R.O., i Coordinatori di Macro Area possono designare Osservatori Tecnici per il monitoraggio degli arbitri nelle gare dei campionati denominati Fascia B, Interregionali CII, Regionali e Provinciali.

TITOLO IV°

DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA

ART. 18

DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA

1. Gli Ufficiali di gara devono adottare una condotta conforme all'art.10 par.8 dello Statuto Federale, esemplare, seria, dignitosa ed onesta, ispirandosi sempre ai principi di lealtà e correttezza sportiva .
2. Essi sono tenuti al rispetto delle disposizioni Statutarie, dei Regolamenti Federali, nonché delle direttive emanate dagli Organi federali e del comitato S.A.F.R.O., in particolare all'art.8 del Regolamento di Giustizia Federale.

*h**h*

*Alessandro Cherubini*

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

3. Essi sono tenuti in particolare a:

- a) osservare la massima riservatezza evitando di esprimere pubblicamente giudizi negativi sui tesserati e sull'operato degli organi della FITDS, del comitato S.A.F.R.O. e degli associati;
- b) dirigere le gare ed assolvere gli incarichi per i quali sono designati dai competenti Organi Federali e dal Comitato S.A.F.R.O., salvo i casi di comprovato e giustificato impedimento da comunicarsi per iscritto al competente organo designante;
- c) Improntare rapporti di stima, rispetto e collaborazione, con tutti i tesserati della FITDS;
- d) partecipare alle riunioni tecniche ed ai seminari di aggiornamento e qualificazione indette dagli Organi Direttivi del comitato S.A.F.R.O.;
- f) informare immediatamente il comitato S.A.F.R.O. e la FITDS nel caso di perdita dei requisiti di iscrizione;
- g) segnalare immediatamente al competente organo designante qualsiasi sopravvenuta incapacità fisica;
- h) vestire in modo consono alla sua funzione indossando la divisa ufficiale esclusivamente nelle competizioni ufficiali FITDS;
- i) comunicare al Responsabile Federale del S.A.F.R.O. ed al Comitato S.A.F.R.O. eventuali designazioni ricevute da Organismi Internazionali.

4. Agli Ufficiali di Gara è fatto divieto:

- a) L'arbitraggio in veste ufficiale o con abbigliamento ufficiale di eventi sportivi che non siano stati regolarmente autorizzati dai Competenti Organi della FITDS.
- b) Rilasciare dichiarazioni su argomenti riguardanti l'attività della FITDS o del Comitato S.A.F.R.O., oppure dichiarazioni in relazione alle gare dirette od alle quali abbia partecipato;

ART. 19

DIRITTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

1. Gli Ufficiali di gara che svolgono l'attività hanno diritto alla difesa della propria immagine, all'onorabilità da parte di tutti gli appartenenti alla FITDS, in ogni luogo e circostanza.
2. Gli Ufficiali di gara hanno diritto al trattamento economico nelle modalità ed alle condizioni stabilite in materia dal C.F., su proposta del Comitato S.A.F.R.O., nelle modalità previste dal Regolamento Tecnico annuale specifico e relative appendici.

TITOLO VI°

GIURISDIZIONE TECNICA E DISCIPLINARE

ART. 20

GIURISDIZIONE TECNICA E DISCIPLINARE

1. Gli ufficiali di gara, nell'espletamento della loro attività tipica, sono sottoposti al controllo del loro operato, secondo le seguenti competenze:
 - a) Il Comitato S.A.F.R.O., per gli appartenenti ai quadri nazionali;
 - b) L' IROA., per gli appartenenti ai quadri internazionali;
2. Tale controllo e la relativa valutazione sono di natura tecnica e comportamentale e vengono effettuati, per ogni manifestazione, sulla base della documentazione pervenuta degli Osservatori e degli eventuali rapporti dei Match Director, Commissari Speciali Federali e dei RM.

*A**A*

*Alessandro Cherubini*

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO

DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

3. Gli ufficiali di gara, inoltre, per le infrazioni disciplinari connesse all'esercizio delle loro funzioni tipiche ed atipiche, sono soggetti alla giurisdizione ed ai provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Giustizia Federale.
4. Gli ufficiali di gara, infine, per le infrazioni disciplinari non connesse all'esercizio delle loro funzioni, sono passibili delle sanzioni previste per gli altri tesserati, con l'aggravante derivante dalla qualifica posseduta.
5. Tutti i provvedimenti adottati nei confronti di un ufficiale di gara vanno registrati nella propria scheda personale.

ART. 21 SANZIONI

1. Il RM che sovrintende l'intervento arbitrale della manifestazione, ha autorità su tutti i gli Ufficiali di Gara che vi prestano opera, ed è l'unico responsabile delle decisioni in materia di condotta e disciplina degli Ufficiali di Gara.
2. Nel caso in cui un Ufficiale di Gara subisca un richiamo disciplinare verbale, il RM di competenza ha l'obbligo d'invio del rapporto scritto dettagliato dell'accaduto e della procedura disciplinare intrapresa, al Comitato S.A.F.R.O..
3. Nel caso in cui si riscontri una grave inadempienza da parte del RM, il Commissario Speciale FITDS e/o il Match Director, sono autorizzati all'invio del rapporto scritto dettagliato dell'accaduto al Comitato S.A.F.R.O..

ART. 22 I PROVVEDIMENTI TECNICI

1. Il Comitato S.A.F.R.O., può adottare a carico degli ufficiali di gara provvedimenti per ragioni tecniche, errori, carenze nella conoscenza dei regolamenti, incapacità, comportamenti inappropriati, ritardi nell'invio della documentazione, dei referti o quant'altro infici il rispetto del presente Regolamento.
2. Il Comitato S.A.F.R.O., può adottare i seguenti provvedimenti tecnici:
 - a) rilievo verbale;
 - b) rilievo scritto;
 - c) valutazione di insufficienza.
 - d) retrocessione di qualifica;
3. Il Comitato S.A.F.R.O. (di cui all'art.5) insindacabilmente può adottare, oltre ai precedenti provvedimenti tecnici, anche i seguenti provvedimenti particolari:
 - a) Sospensione dell'attività fino ad un massimo di 6 (sei) mesi con inibizione dalle designazioni per ogni attività tipica della qualifica per il periodo sanzionato, per gravi irregolarità tecniche o comportamentali;
 - b) Cancellazione dall'Albo per i motivi di cui al precedente art. 11
4. Tutti i provvedimenti avvengono con comunicazione diretta all'interessato, redatta in forma scritta e riservata.
5. I provvedimenti tecnici sono inappellabili.

*Alessandro Cherubini*

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO

DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

ART. 23 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Per le infrazioni disciplinari per fatti connessi all'esercizio delle proprie funzioni:
 - a) I tesserati, chiamati per l'occasione a svolgere le funzioni di ufficiali di gara, sono soggetti alla competenza degli Organi di Giustizia della FITDS .
 - b) I Dirigenti del Comitato S.A.F.R.O. e gli Ufficiali di Gara sono tenuti all'obbligo di denuncia e collaborazione previsti dal Regolamento di Giustizia Federale.

ART. 24 COMUNICAZIONI DEGLI ORGANI GIUDICANTI

1. L'organo giudicante competente, all'atto dell'apertura del procedimento disciplinare a carico di un Ufficiale di Gara iscritto all'Albo, per fatti connessi o meno all'esercizio delle proprie funzioni, deve darne immediata comunicazione al Comitato S.A.F.R.O. e al C.F..
2. Il Comitato S.A.F.R.O., preso atto del procedimento in corso, sospende cautelativamente ogni designazione dell'Ufficiale di Gara interessato sino alla definizione del procedimento.
3. I provvedimenti adottati dall'organo giudicante devono essere comunicati immediatamente al Comitato S.A.F.R.O., per gli adempimenti di propria pertinenza.

Art. 25 INCOMPATIBILITA'

1. Gli ufficiali di Ufficiali di Gara che per elezione ricoprono cariche nel C.F. possono essere esonerati (su richiesta dell'interessato) allo svolgimento dell'attività arbitrale.
2. La qualifica acquisita sarà mantenuta per tutto il periodo di appartenenza al C.F., con possibilità di reintegro, previo la partecipazione a corso di aggiornamento.

ART. 26 NORMA FINALE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI